

Divisione esercizio centro di manutenzione di
TRIESTE e GORIZIA

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sede Legale: Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste
Tel. +39 040 5604200 - Fax +39 040 5604281 - www.fvgstrade.it

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento
Dell'unico socio Regione Autonoma FVG
Cod. Fisc. e p. I.V.A. 01133800324 - Cap. Soc. € 10.300.000,00 i.v.
Reg. Imp. di TS n. 01133800324 - REA 127257

**Documento trasmesso esclusivamente
via posta elettronica**

E-mail: info.ccis@aci.it

Alla Prefettura di Trieste
Alla Questura di Trieste
Al Compartimento Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia
Alla Sezione Polizia Stradale di Trieste
Al Comando Regionale Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia
Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Trieste
Al Comando Provinciale Carabinieri di Trieste
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trieste
Alla Croce Rossa Italiana di Trieste
Alla SORES FVG – Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria
Al CCIS
Alla A.S.U.G.I. - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-Isontina
Alla Direzione Regionale Viabilità e Trasporti
Alla Direzione Regionale della Protezione Civile
All' ANSA – Agenzia di Stampa
Alla RAI del Friuli Venezia Giulia
All' ANAS Sede di Trieste
All' Ente di Decentramento di Trieste
Alla TPL FVG S.c.a.r.l.
Alla Autostrade Alto Adriatico S.p.A.
A Trenitalia S.p.A.
Al Comune di DUINO – AURISINA (TS)
Al Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia – SEDE
Alla Segreteria Direttore Generale
All' Ufficio Trasporti Eccezionali
All' Ufficio Licenze e Concessioni
Al Sorvegliante NSA56 – 3° Nucleo
c/o Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia – SEDE
Al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione
arch. Fabio Zlatich
All' Impresa Edilsteel S.r.l.

PEC: fabio.zlatich@archiworldpec.it

PEC: edilsteel@arubapec.it

OGGETTO: N.S.A. 56 "di Sistiana".

Ripristino funzionale e potenziamento strutturale del manufatto di sovrappasso autostradale al km 0+650 della N.S.A. 56 (ex SS 202) in Comune di Duino Aurisina - Intervento 02-19

Revoca dell'Ordinanza FVGStrade S.p.A. n°078/2024 e riapertura alla circolazione stradale delle rampe R8 e R9 mediante l'istituzione di un cantiere stradale con relative limitazioni temporanee.

Per opportuna conoscenza e norma, si trasmette l'Ordinanza N°252/2024 pari data della presente.

LA RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

Geom. Alessandra Biondin

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

Divisione competente: Divisione Esercizio
Referente della pratica: Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia
Riferimenti: Tel. 040.5604200 – e-mail cmtsgo@fvgs.it

ORDINANZA N°252/2024

OGGETTO: N.S.A. 56 "di Sistiana".

Ripristino funzionale e potenziamento strutturale del manufatto di sovrappasso autostradale al km 0+650 della N.S.A. 56 (ex SS 202) in Comune di Duino Aurisina - Intervento 02-19

Revoca dell'Ordinanza FVGStrade S.p.A. n°078/2024 e riapertura alla circolazione stradale delle rampe R8 e R9 mediante l'istituzione di un cantiere stradale con relative limitazioni temporanee.

LA RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

VISTO il D.Lgs. 01/04/2004 n°111 con cui sono state individuate e trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia funzioni in materia di viabilità e trasporti ivi compresa la gestione di parte della rete stradale di competenze ANAS S.p.A.;

VISTA la L.R. 20/08/2007 n°23 che regola l'istituzione di una apposita Società per la gestione delle suddette strade;

VISTI gli artt. 5, 6 e 37 del D. Lgs 30/04/1992 n°285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 n°495, e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che questa Società, per il tramite della Divisione Nuove Opere, ha appaltato i "*Lavori per il ripristino funzionale e potenziamento strutturale del manufatto del sovrappasso autostradale dello svincolo N.S.A.56*" ed in particolare si è provveduto ad eseguire le lavorazioni di demolizione dell'impalcato esistente e di ripristino strutturale delle spalle e delle pile del manufatto stesso;

PREMESSO che questa Società ha affidato l'esecuzione dei lavori succitati all'Impresa Edilsteel S.r.l. con sede in Via Firenze, 10, Atessa (CH);

VISTA l'Ordinanza FVGStrade S.p.A. n°078/2024 dd. 05/04/2024 la quale ha istituito l'interdizione totale al pubblico transito lungo le rampe R8 e R9 della NSA 56 "di Sistiana" con deviazione del traffico lungo le viabilità adiacenti come da segnaletica posizionata in loco;

VISTA la mail del Direttore della Divisione Nuove Opere/R.U.P. di data 10.10.2024 con la quale viene richiesta la revoca delle chiusure delle rampe R8 e R9 della NSA56 e conseguente riapertura del tratto stradale interessato dei lavori in oggetto, come area di cantiere, vista l'esigenza di aprire, con limitazioni e restringimenti, l'infrastruttura stradale in oggetto in relazione anche all'importante traffico veicolare che si potrebbe generare in relazione all'imminente manifestazione sportiva di carattere internazionale (Barcolana) che si svolgerà a Trieste il giorno 13 ottobre p.v.;

VISTO il verbale di agibilità provvisoria in atti con il quale è stato ritenuto agibile il tratto stradale oggetto dell'intervento;

CONSIDERATO che al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale viene segnalato alla Responsabile di Divisione sottoscritta, da parte del Centro di Manutenzione, la necessità di revocare l'Ordinanza FVGStrade S.p.A. n°078/2024 e di istituire un cantiere stradale che contempli delle limitazioni temporanee alla circolazione stradale;

ORDINA

CHE con decorrenza dalle ore 18:00 del 11/10/2024:

- sia revocata l'ordinanza n. 78/2024 che prevedeva l'interdizione totale al pubblico transito lungo le rampe R8 e R9 della NSA 56 "di Sistiana"
- venga istituito, lungo la NSA 56 "di Sistiana" in prossimità del manufatto di sovrappasso al R.A. n°13, un cantiere stradale che contempli dei restringimenti di carreggiata, su entrambe le direttrici di marcia, la limitazione di velocità a 30 Km/h nonché il divieto di sorpasso per tutti i veicoli;

DISPONE

CHE l'Impresa Edilsteel S.r.l. con sede in Via Firenze, 10, Atessa (CH), esecutrice dei lavori, provveda a proprie cure e spese:

- alla posa di tutta la necessaria segnaletica di cantiere verticale, orizzontale, luminosa e complementare in conformità al D.L. 285/92, del D.P.R. 495/92 e al D.M. 10.07.2002 "*Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*", nonché a quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22.01.2019 "*Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*";
- a collocare saldamente la predetta segnaletica di cantiere, in modo che i segnali temporanei resistano ad eventuali intemperie; dovrà altresì essere assicurata la stabilità degli stessi in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica, nonché la pulizia del piano viabile della viabilità interessata. Non dovranno essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro: nella eventualità, a tal fine, questi ultimi dovranno essere adeguatamente coperti al fine di non ingenerare confusione agli utenti;
- ad attuare un servizio di controllo affinché la segnaletica sia sempre mantenuta in perfetta efficienza;

- D. ad assicurare che copia della presente ordinanza sia disponibile presso il cantiere per le eventuali verifiche;
- E. ad assicurare che sulla *"Tabella lavori"* di cui alla Fig. II 382 art. 30 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, nel campo *"Tel"* sia inserito i numeri di telefono cui, un tecnico dell'impresa, risponda 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Si rammenta che la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività connesse alle varie fasi temporali previste nell' esecuzione è a carico dell'impresa Edilsteel S.r.l., restando Friuli Venezia Giulia S.p.A. ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90 si precisa che, avverso il presente atto, in applicazione della Legge 1034/71 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla data della presente, al TAR del Friuli Venezia Giulia. Entro lo stesso termine può essere proposto ricorso al Ministero dei LL.PP. con le formalità previste dall'art. 74 DPR 495/92 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione del C.d.S. - in relazione alla natura della segnaletica stradale disposta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

LA RESPONSABILE DELLA DIVISIONE ESERCIZIO

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

geom. Alessandra Biondin

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."